



Venerdì 13/01/2023

## Riscossione: le novità della Legge di Bilancio 2023

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Importanti novità in materia di riscossione dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

L'articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

In particolare, è prevista la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la Definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

### COME ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, con le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate-riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli importi possono essere pagati o in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a partire dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le seguenti tipologie di carichi:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

non rientrano nella Definizione agevolata.

I carichi degli enti di previdenza privati, invece, possono rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023 e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante Pec.

<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it>